



Garanzia a copertura delle perdite: elementi centrali del contratto di garanzia

1. In generale

- **Parti contraenti:** Confederazione e UBS Group SA
- **Data della firma:** 9 giugno 2023
- **Durata del contratto:** vedi n. 5 (esercizio del diritto di richiedere la garanzia).
- **Ripartizione delle perdite:** UBS si fa carico dei primi 5 miliardi di franchi, la Confederazione dell'importo che supera tali perdite (fino a 9 miliardi di franchi al massimo).

Il contratto non fornisce indicazioni concernenti un'eventuale partecipazione della Confederazione a una perdita superiore a 14 miliardi di franchi. Senza una base legale, la Confederazione non può impegnarsi ad assumere perdite superiori a 9 miliardi di franchi. A tal fine sarebbero necessarie una base legale e l'approvazione di un credito d'impegno da parte del Parlamento.

2. Oggetto della garanzia a copertura delle perdite

- Sono oggetto della garanzia a copertura delle perdite gli attivi da liquidare iscritti nei portafogli definiti. Si tratta fondamentalmente di attivi di Credit Suisse non integrabili nel settore di attività né nel profilo di rischio di UBS.
- Gli attivi oggetto della garanzia sono identificati in modo dettagliato («line by line», ad es. ogni singolo credito) e definiti in modo esaustivo.

3. Calcolo delle perdite

- **Prima valutazione:** la prima valutazione degli attivi coperti è effettuata secondo il valore contabile degli attivi iscritti nel bilancio di UBS al 31 maggio 2023 (data di riferimento). Le perdite risultanti da una nuova valutazione non sono coperte dalla garanzia.
- **Perdite coperte:** di principio rientrano nella garanzia di copertura soltanto le perdite finanziarie realizzate. Deroghe limitate sono previste ad esempio per determinati costi legati alla concessione della garanzia, alla realizzazione e a controversie giuridiche in relazione al mantenimento del valore degli attivi e all'esecuzione della realizzazione. Eventuali utili conseguiti nel quadro della realizzazione degli attivi rispetto all'attuale valutazione di Credit Suisse sono di principio compensati con le perdite. In altre parole, viene applicato il principio del valore netto.

4. Stima delle perdite

I dati necessari per procedere a una stima delle perdite saranno disponibili verosimilmente nel terzo trimestre del 2023.



5. Esercizio del diritto di richiedere la garanzia

- **Presupposto per esercitare il diritto di richiedere la garanzia:** realizzazione definitiva dell'intero portafoglio garantito.
- **Posizioni residue:** dato che i valori patrimoniali detenuti nel portafoglio sono in parte a lungo termine, basandosi su un meccanismo definito contrattualmente e decorsi cinque anni UBS può escludere dalla garanzia posizioni residue ancora esistenti in modo da essere in grado di esercitare il diritto di richiedere il pagamento della garanzia. Per i valori patrimoniali residui così esclusi non sussiste alcuna garanzia a copertura delle perdite. Gli eventuali utili attesi da simili valori patrimoniali residui vengono di principio presi in considerazione per il calcolo della quota della perdita netta.
- **Meccanismi di pagamento:** dopo che UBS ha esercitato il diritto di richiedere il pagamento della garanzia, la Confederazione chiede alla FINMA di confermare l'importo della perdita secondo il disposto dell'ordinanza del 16 marzo 2023. La Confederazione versa l'importo convalidato al più tardi nove mesi dopo aver ricevuto la conferma da parte della FINMA. Il termine di pagamento di nove mesi garantisce alla Confederazione un'acquisizione di fondi con un impatto minimo sul mercato.
- **Nessuna riserva di approvazione del preventivo:** il contratto di garanzia non è subordinato all'approvazione del preventivo, dato che una tale riserva non sarebbe conforme al concetto di pagamento incondizionato di una garanzia.

6. Governance

- **Principi della gestione patrimoniale:** UBS è tenuta a gestire i valori patrimoniali in modo tale da ridurre al minimo le perdite e ricavare il massimo dalla realizzazione, tenendo conto dei pertinenti costi operativi e di finanziamento. Una complessa struttura di incentivazione, che comprende ad esempio valori soglia legati ad accresciuti diritti di controllo esercitati dalla Confederazione o il diritto di garanzia basato parzialmente sulle perdite, favorisce tale obiettivo. La garanzia tiene anche conto dell'obbligo di implementare regolamentazioni in materia di retribuzioni volte a promuovere incentivi, statuito nella decisione del DFF del 23 maggio 2023.
- **Quadro normativo della gestione patrimoniale:** entro 90 giorni dall'entrata in vigore del contratto, UBS deve elaborare un quadro normativo riguardante la gestione patrimoniale così come direttive sulla governance e la gestione dei conflitti.
- **Struttura organizzativa:** UBS è tenuta a creare una struttura organizzativa adeguata sotto forma di unità organizzativa distinta che comprenda un comitato di vigilanza e un gruppo responsabile della gestione. Questa unità organizzativa è responsabile della gestione e della realizzazione degli attivi garantiti. UBS deve di conseguenza introdurre sistemi di reporting adeguati e garantire risorse sufficienti. La composizione del comitato di vigilanza, inclusa la rappresentanza della Confederazione, deve essere convenuta dopo l'entrata in vigore del contratto.
- **Diritti della Confederazione:** la Confederazione ha pieno diritto di informazione e di verifica. Il reporting avviene innanzitutto sotto forma di rapporti trimestrali; tuttavia, se lo ritiene necessario, la Confederazione può chiedere informazioni supplementari.



7. Diritto di garanzia / Costi

- **Diritto di garanzia:** è composto da (i) un emolumento per la stipulazione del contratto, (ii) un emolumento annuo a copertura di determinati costi correnti della Confederazione e (iii) un emolumento annuo a copertura delle perdite realizzate e attese.
- **Costi:** UBS assume i costi e le spese esterni iniziali e correnti della Confederazione sorti in relazione alla garanzia (in particolare i costi per i consulenti) nella misura in cui non sono coperti da diritti di garanzia così come i pertinenti costi della FINMA. UBS non ha alcun diritto di istruzione nei confronti dei consulenti della Confederazione e quest'ultima non sottostà ad alcuna limitazione in merito alla possibilità di nominare consulenti.

8. Aspetti politici

- Nel quadro del contratto, UBS riconosce l'importanza del suo gruppo allargato per la piazza finanziaria nazionale e dichiara il suo impegno a favore del mantenimento della sua sede principale in Svizzera. In caso di trasferimento della sede principale all'estero, la Confederazione ha la facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto di garanzia.